


REGIONE SICILIANA

COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

(Provincia di Catania)



REGOLAMENTO ARMI

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

DECRETO 04/03/987, nr. 145

DECRETO 18/08/989, nr. 341

*Allegato delib. C.C. n. 70
del 17.07.1996*

INDICE

Capo I°: Generalità numero e tipo di armi	pag. 1
Articolo 1: Generalità	pag. 1
Articolo 2: Rinvio ai regolamenti comunali	pag. 1
Articolo 3: Numero delle armi in dotazione	pag. 1
Articolo 4: Tipo delle armi in dotazione	pag. 2
Capo II°: Modalità e casi di porto dell'arma	pag. 2
Articolo 5: Modalità di porto dell'arma	pag. 2
Articolo 6: Assegnazione dell'arma	pag. 2
Articolo 7: Funzioni ausiliari di P.S.	pag. 3
Articolo 8: Servizi di collegamento e di rappresentanza	pag. 3
Articolo 9: Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto	pag. 3
Capo III°: Assegnazione e versamento dell'arma	pag. 4
Articolo 10: Assegnazione e versamento dell'arma	pag. 4
Articolo 11: Doveri dell'assegnatario	pag. 5
Articolo 12: Custodia armi	pag. 5
Capo IV°: Addestramento	pag. 5
Articolo 13: Iscrizione annuale al tiro a segno	pag. 5
Articolo 14: Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno	pag. 6
Articolo 15: Norma transitoria	pag. 6

CAPO I°

GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI

Art.1

Generalità

L'armamento in dotazione agli addetti al servizio di polizia municipale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, è adeguato e proporzionato alla esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi dell'Art 2.

Art.2

Rinvio ai regolamenti comunali

1. Con regolamento dell'ente di appartenenza, osservate le disposizioni della legge 7 Marzo 1986, nr.65, quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni, nonché quelle del presente regolamento, sono determinati i servizi di polizia municipale per i quali gli addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con armi.

2. Fermo restando il disposto dell'Art. 11 della legge 7 Marzo 1986, nr. 65, il regolamento è comunicato al Prefetto.

3. Per motivi particolari di sicurezza e tenuto conto degli indici locali di criminalità, il Prefetto può chiedere al Sindaco che tutti gli addetti alla polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza prestino servizio armato.

Art.3

Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Municipale equivale al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un arma, come dotazione di riserva.

2. Il numero delle munizioni in dotazione al comando di P.M. è di nr. 15, che sono contenute nel caricatore dell'arma, e di nr. 15 nel caricatore di riserva.

3. Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco.
4. Il provvedimento , che fissa, o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione, è comunicato al Prefetto.

Art.4

Tipo delle armi in dotazione

L'arma in dotazione, agli addetti di cui all'art.1, è la pistola semiautomatica calibro 9X21 a canna lunga o corta, il cui modello è scelto fra quelli iscritti nel Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo, di cui all'art.7 della legge 18/04/75, nr. 110, e successive modificazioni.

Si può dotare il Comando di Polizia Municipale di armi lunghe comuni da sparo per i soli servizi di Polizia Rurale e Zoolofila eventualmente esplicitati dagli addetti di cui all'art.1.

CAPO II°

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

- Art.5

Modalità di porto dell'arma

1. Gli addetti di cui all'art. 1 che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.
2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art.4 della legge 7 Marzo1986, nr. 65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, ed egli debba portare l'arma, nonchè nei casi in cui egli è autorizzato a portare l'arma anche fuori servizio, ai sensi dell'art 6, questa è portata in modo non visibile.
3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Art.6

Assegnazione dell'arma

1. In considerazione dell'esercizio delle funzioni previste dall'art.7 del Regolamento di Polizia Municipale, e cioè funzioni di Polizia Municipale, di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale, di Pubblica Sicurezza e di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, per specifiche operazioni, e ai fini della sicurezza personale, l'assegnazione dell'arma agli addetti in possesso della qualità di Agente di P.S., è disposta in via con-

tinuativa.

2. Il porto dell'arma, senza licenza, è consentito, anche fuori dal servizio, nel territorio dell'Ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento di Polizia Municipale.

3. Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Sindaco per un periodo determinato e il Sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione. I provvedimenti sono comunicati al Prefetto. Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

4. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel Tesserino di Identificazione dell'addetto, che è tenuto a portare sempre con sé.

Art.7

Funzioni ausiliari di Pubblica Sicurezza

Gli addetti alla Polizia Municipale di cui all'art 1 che collaborano con le forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'art.3 della legge 7 Marzo 1986, nr. 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

Art.8

Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio del Comune di appartenenza sono svolti di massima senza armi; tuttavia, e fatto salvo quanto previsto dall'art.9, agli addetti alla Polizia Municipale, cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art.9

Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso
o in supporto

1. I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art.4, della legge 7 Marzo 86, nr. 65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi del Regolamento Comunale di cui all'art.2.

2. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonchè i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono ~~pre~~determinati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, osservate le previsioni dei Regolamenti Comunali di cui all'art.2 ed i criteri di cui all'art.3.

3. Nei casi previsti dall'art. 8 e dai precedenti commi, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori del territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

CAPO III°

ASSEGNAZIONE E VERSAMENTO DELL'ARMA

Art. 10

Assegnazione e versamento dell'arma

1. Il Sindaco, in seguito a denuncia d'acquisto dell'arma alla locale stazione dei Carabinieri, tramite il Comandante il Corpo di P.M. che cura il registro di carico e scarico, assegna l'arma, con dovuto provvedimento, come previsto dal 3° comma dell'art. 6 del presente Regolamento.
2. L'arma deve essere immediatamente riconsegnata dall'assegna-

tario al Comandante il Corpo di P.M., quando sia scaduto, o revocato, il provvedimento di assegnazione, o siano venute a mancare le condizioni che ne determinano l'assegnazione.

3. L'arma, comunque assegnata, dev'essere immediatamente riconsegnata al Comandante il Corpo di P.M., allorquando viene meno la qualità di agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'Amministrazione o dal Prefetto.

Art. 11

Doveri dell'assegnatario

L'addetto alla Polizia Municipale, cui è assegnata l'arma ai sensi dell'art. 6, deve:

- a) verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) applicare sempre o ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro.

Art. 12

Custodia armi

Nei casi di consegna, sia temporanea, che duratura delle armi, da parte degli addetti alla Polizia Municipale, il Comando deve disporre, in mancanza di armeria, di un armadio corazzato atermico in cui conservare e custodire dette armi.

CAPO IV°

ADDESTRAMENTO

Art. 13

Iscrizione annuale al tiro a segno

1. Gli addetti alla Polizia Municipale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro

con le armi avute in dotazione.

2. A tal fine, i Comuni, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti dalle Regioni, possono stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, nonchè con gli enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del comune o di comuni limitrofi.

3. Oltre quanto previsto dalla legge 28 Maggio 1981, nr. 286, contenente disposizioni per la iscrizione alle sezioni di tiro a segno nazionale, il Sindaco può disporre le ripetizioni dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla Polizia Municipale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.

4. I corsi di tiro effettuati presso poligoni di enti o comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti per la Polizia Municipale sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale.

5. I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi sono comunicati al Prefetto.

Art. 14

Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

1. Qualora il poligono di tiro a segno di cui al precedente art. 13 si trovi in Comune diverso da quello in cui prestano servizio gli addetti alla Polizia Municipale, purchè muniti del Tesserino di Riconoscimento di cui all'art.6 e comandati ad effettuare esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti fuori dal Comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.

2. Il Prefetto, al quale la disposizione di servizio è comunicata dal Sindaco, almeno sette giorni prima, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi, per motivi di "ordine pubblico".

Art. 15

Norma transitoria

Fino all'entrata in vigore del presente Regolamento si applicano le norme esistenti, in quanto compatibili con la legge 7 Marzo '86, nr.65, e con le disposizioni del presente Regolamento.